

Concordato preventivo – effetti

Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori – Liquidatore giudiziale - Legittimazione - Limiti - Differenze rispetto alla legittimazione del debitore - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19217 del 13/07/2025 (Rv. 675798 - 01) Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e attesa, altresì, la diversità di ruoli.